

ACCORDO REGIONALE VENETO
ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE ANNI 2025, 2026 e 2027 PER
I DIPENDENTI IMPRESE ARTIGIANE E PMI AREA LEGNO E LAPIDEI
(di cui al CCRL del 20/11/2024)

Il giorno 20 novembre 2024 presso la sede di Ebav si sono incontrate:

CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO, rappresentata dal Presidente Roberto Boschetto, con l'assistenza del Direttore Regionale Tiziana Pettenuzzo, del Responsabile delle Relazioni Sindacali Andrea Rigotto e dei Presidenti della Federazione Legno Arredo Maurizio Cattai e del Gruppo Marmisti Luigi Mandruzzato.

CNA Veneto, rappresentata dal Presidente Moreno De Col, con l'assistenza del Segretario Regionale Matteo Ribon e del Responsabile delle Relazioni Sindacali Marco Comin e del Presidente di mestiere del Legno Hermann Sala

CASARTIGIANI Veneto rappresentata dal Presidente Franco Storer, assistito dal segretario generale Andrea Prando e dal Responsabile Regionale per le Relazioni Sindacali Umberto D'Aliberti;

e

- la **FENEAL UIL** regionale del Veneto, rappresentata dal Segretario Generale Pietro De Angelis
- la **FILCA-CISL** regionale del Veneto, rappresentata dal Segretario Generale Alberto Franzo
- la **FILLEA-CGIL** regionale del Veneto, rappresentata dal Segretario Generale Francesco Andrisani

Premesso che:

- In data 20/11/2024 è stato sottoscritto il nuovo CCRL per i dipendenti delle imprese artigiane e PMI dell'area legno e lapidei.
- Le parti intendono sostenere l'adozione di strumenti volti a valorizzare l'incremento della produttività aziendale quale elemento fondamentale per la crescita della competitività aziendale e quale riconoscimento dell'apporto dei lavoratori a tale processo.

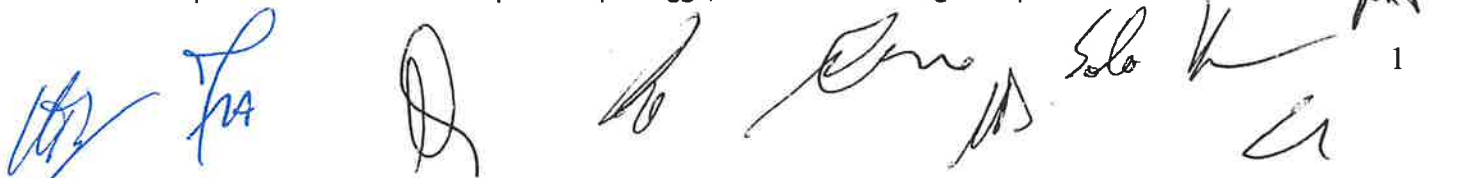
Con il presente accordo è introdotto, per gli anni 2025, 2026 e 2027 l'E.V.R. (Elemento Variabile della Retribuzione) legato alla produttività e regolamentato come segue.

Tale elemento dovrà essere erogato dalle imprese che rientrano nel campo di applicazione del CCRL sottoscritto in data 20/11/2024.

a) Determinazione importo spettante

L'E.V.R. sarà erogato (con riferimento alle annualità 2025, 2026 e 2027, sulla base della verifica dei seguenti due indicatori di riferimento, che ogni azienda dovrà valutare entro il 30 giugno, termine di invio della autocertificazione di cui all'allegato 1 sotto riportato, in base ai propri risultati:

- 1) Volume affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa presentate alla scadenza prevista per legge, confrontando i seguenti parametri:



Anno 2025: confronto tra: media dichiarazione iva 2025, riferita all'anno d'imposta 2024 e dichiarazione iva 2024 riferita all'anno d'imposta 2023 rispetto alla media delle dichiarazioni iva 2024, riferita all'anno d'imposta 2023 e dichiarazione iva del 2023 riferita all'anno d'imposta 2022;

Anno 2026: confronto tra: media dichiarazione iva 2026, riferita all'anno d'imposta 2025 e dichiarazione iva 2025 riferita all'anno d'imposta 2024 rispetto alla media delle dichiarazioni iva 2025, riferita all'anno d'imposta 2024 e dichiarazione iva del 2024 riferita all'anno d'imposta 2023;

Anno 2027: confronto tra: media dichiarazione iva 2027, riferita all'anno d'imposta 2026 e dichiarazione iva 2026 riferita all'anno d'imposta 2025 rispetto alla media delle dichiarazioni iva 2026, riferita all'anno d'imposta 2025 e dichiarazione iva del 2025 riferita all'anno d'imposta 2024;

il parametro è raggiunto se il valore così determinato risulta incrementale, anche su valori decimali.

- 2) Numero medio dei dipendenti occupati nello stesso anno di riferimento rispetto all'anno precedente, secondo il seguente schema:

E.V.R. anno 2025: lavoratori occupati nel 2024 rispetto ai lavoratori occupati nel 2023

E.V.R. anno 2026: lavoratori occupati nel 2025 rispetto ai lavoratori occupati nel 2024

E.V.R. anno 2027: lavoratori occupati nel 2026 rispetto ai lavoratori occupati nel 2025

Ai fini del conteggio dei lavoratori dipendenti sono considerati tutti i lavoratori subordinati, compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante (escluso l'apprendistato duale). I lavoratori part time saranno conteggiati in proporzione all'orario.

I lavoratori a tempo determinato o gli assunti/cessati in corso dell'anno, saranno conteggiati in proporzione ai mesi di durata del rapporto di lavoro negli anni di riferimento (a tal fine è considerato mese intero il mese in cui il lavoratore è in forza per un periodo superiore a 15 gg di calendario).

Il parametro è raggiunto se il valore così determinato risulta incrementale, anche su valori decimali.

Entrambi i parametri saranno verificati in relazione all'impresa nel suo complesso e non con riferimento alle singole unità produttive territoriali. In caso di trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., senza soluzione di continuità, riferita allo stesso settore, i parametri saranno verificati anche in relazione al periodo di riferimento riferiti all'impresa cedente.

Per le imprese neocostituite per le quali non è possibile effettuare il confronto sulle annualità previste dai punti 1) e 2), l'E.V.R. sarà erogato nella misura del 100% alle scadenze previste al successivo punto b) senza poter applicare la tassazione agevolata.

Ciascun parametro incide in % rispetto all'importo lordo totale come da tabelle che seguono:

Tabelle importi annui E.V.R. settore LEGNO e LAPIDEI artigiani e PMI

SETTORE LEGNO

Livello Inquadramento	Importo E.V.R. totale	Importo E.V.R. parametro Volume d'affari iva	Importo E.V.R. parametro forza aziendale
Al 1/6 dell'anno di erogazione	100%	Incidenza parametro 80%	Incidenza parametro 20%
AS	653,00	523,00	131,00
A	609,00	488,00	122,00
B	556,00	445,00	112,00
CS	532,00	426,00	107,00
C	508,00	407,00	102,00
D	480,00	384,00	96,00
E	455,00	364,00	91,00
F	427,00	342,00	86,00
APPRENDISTI*	336,00	269,00	68,00

*si intendono solo i rapporti di apprendistato professionalizzante (escluso l'apprendistato duale) e a prescindere da livello finale di inquadramento al termine del periodo formativo.

SETTORE LAPIDEI

Livello Inquadramento	Importo E.V.R. totale	Importo E.V.R. parametro Volume d'affari iva	Importo E.V.R. parametro forza aziendale
Al 1/6 dell'anno di erogazione	100%	Incidenza parametro 80%	Incidenza parametro 20%
1	683,00	547,00	137,00
2	640,00	512,00	128,00
3	558,00	447,00	112,00
4	523,00	419,00	105,00
5	503,00	403,00	101,00
6	480,00	384,00	96,00
7	446,00	357,00	90,00
APPRENDISTI*	336,00	269,00	68,00

*si intendono solo i rapporti di apprendistato professionalizzante (escluso l'apprendistato duale) e a prescindere da livello finale di inquadramento al termine del periodo formativo.

La verifica dei parametri potrà portare ai seguenti esiti:

- 1) qualora l'esito della verifica di entrambi i parametri risulti incrementato rispetto al periodo di riferimento osservato per il calcolo dei parametri, l'azienda erogherà l'E.V.R. al 100% dell'importo previsto potendo applicare il regime di tassazione agevolata previsto dalla normativa vigente al momento dell'erogazione;
- 2) qualora l'esito della verifica di entrambi i parametri risulti pari o inferiore rispetto al periodo di riferimento osservato per il calcolo dei parametri l'azienda non provvederà all'erogazione dell'E.V.R.;
- 3) qualora un solo parametro risulti incrementato rispetto al periodo di riferimento osservato per il calcolo dei parametri l'azienda erogherà l'E.V.R. nella misura quantificata per il singolo parametro, potendo applicare il regime di tassazione agevolata previsto dalla normativa vigente al momento dell'erogazione;
- 4) nel caso in cui l'impresa non effettui alcuna verifica dei parametri dovrà erogare l'E.V.R. per intero e non potrà accedere al regime di tassazione agevolata prevista dalla normativa fiscale.

Ai fini della erogazione, non erogazione o erogazione in misura ridotta dell'E.V.R., nei casi 1) 2) e 3) l'impresa dovrà attivare la seguente procedura:

L'azienda invierà, per posta elettronica certificata anche tramite il proprio intermediario per gli adempimenti in materia di lavoro di cui alla L. 12/79, entro il 30 giugno di ogni anno, da intendersi come termine perentorio, una comunicazione in autocertificazione (**allegato 1**) in merito agli esiti della verifica aziendale effettuata ad una delle Commissioni Provinciali Premi Risultato e Welfare (Art. 5 - Accordo Interconfederale sui premi risultato e welfare aziendale del 18/11/2016 e s.m.i.) competente per territorio.

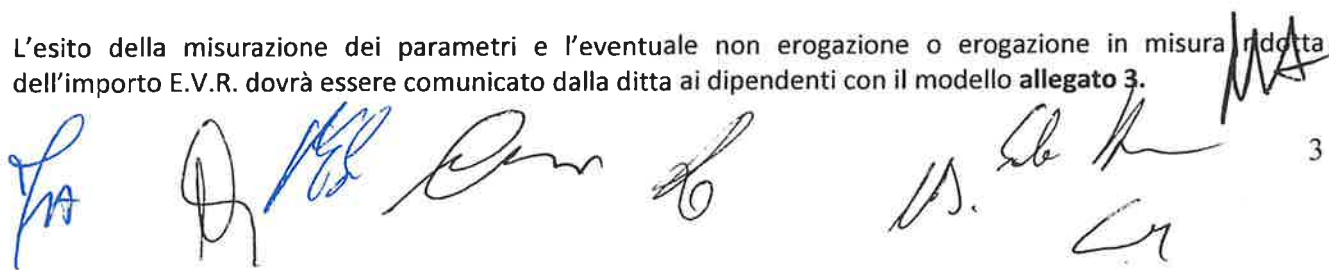
Alla comunicazione di cui sopra vanno allegate le dichiarazioni Iva relative alle annualità di riferimento per il raffronto incrementale; l'allegato contiene anche l'autodichiarazione della forza aziendale, nel rispetto della normativa sulla privacy vigente nel tempo.

La **Commissione Provinciale** potrà verificare la documentazione pervenuta entro 7 giorni di calendario dal ricevimento della stessa chiedendo eventuali chiarimenti e/o integrazioni che l'impresa dovrà produrre entro i successivi 6 giorni di calendario dal ricevimento della richiesta da parte della Commissione.

Entro il termine di 7 giorni di calendario dal ricevimento della documentazione da parte dell'impresa, la Commissione Provinciale comunicherà l'esito della verifica dei parametri trasmessi, utilizzando l'**allegato 2**.

Trascorsi i termini sopra indicati (7 giorni per la verifica della documentazione) senza richiesta di chiarimenti, integrazioni e comunicazioni da parte della Commissione Provinciale, la documentazione si intende accolta sulla base delle informazioni trasmesse dal datore di lavoro.

L'esito della misurazione dei parametri e l'eventuale non erogazione o erogazione in misura ridotta dell'importo E.V.R. dovrà essere comunicato dalla ditta ai dipendenti con il modello **allegato 3**.



Nel caso di esito positivo il datore di lavoro potrà comunicare ai dipendenti le eventuali misure di welfare che intenda mettere a disposizione per consentire agli stessi di esercitare l'opzione di cui al successivo punto c), con il modello **allegato 4**.

b) Erogazione E.V.R.

L'importo dell'E.V.R. sarà erogato dalle imprese ai lavoratori aventi diritto con le seguenti modalità:

- L'importo spettante da riconoscere sarà quello previsto per il livello di inquadramento in essere al primo giugno di ciascun anno di erogazione; non rilevano eventuali cambi di qualifica/livello o di conferma ex apprendista o cambio orario intervenuti successivamente alla data del primo giugno dell'anno di erogazione.
- L'E.V.R. sarà erogato ai soli dipendenti delle imprese che risultino in forza nella stessa azienda durante il periodo di misurazione del parametro 2 (numero medio dipendenti occupati) e al momento dell'erogazione delle singole rate (es. E.V.R. 2025 per il dipendente in forza nel 2024 e nelle singole tranches di erogazione 2025) secondo le seguenti modalità:
 - 1) Erogazione importo spettante in 3 rate di pari importo alle seguenti scadenze: retribuzione di luglio, settembre e novembre degli **anni 2025, 2026, 2027**;
 - 2) Per i dipendenti con orario di lavoro part time alla data del 1° giugno di ciascun anno di erogazione **pari o superiore al 50%, l'importo spetta nella misura del 100%; per i lavoratori con orario di lavoro part time alla data del 1° giugno di ciascun anno di erogazione inferiore al 50%, l'importo spetta nella misura del 50%**;
 - 3) Ad eccezione dei lavoratori assunti con contratto part time come sopra disciplinato, per altre tipologie contrattuali di lavoro dipendente, l'E.V.R. sarà calcolato in percentuale sulla base della media dell'orario di lavoro contrattuale nel semestre 1/1 – 1/6 dell'anno di erogazione;
 - 4) Per i lavoratori con anzianità aziendale, anche non continuativa, fino a 6 mesi nel periodo di misurazione di cui al parametro 2, intendendosi per mese l'essere in forza per un periodo superiore a 15 gg. di calendario, l'E.V.R. verrà riconosciuto nella misura del 50%; (es. per l'erogazione E.V.R. nel 2025 si verifica la presenza in azienda nel 2024);
 - 5) Per i lavoratori con anzianità aziendale, anche non continuativa superiore a 6 mesi e fino a 12 mesi nel periodo di misurazione di cui al parametro 2, intendendosi per mese l'essere in forza per un periodo superiore a 15 gg. di calendario, l'E.V.R. verrà riconosciuto nella misura del 100%.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro intervenuta successivamente alla data del 1° giugno dell'anno di erogazione per motivi riconducibili a pensionamento, dimissioni in maternità, dimissioni per giusta causa che danno titolo al riconoscimento della NASPI e per fine periodo di comporta, l'importo dell'E.V.R. sarà erogato con l'ultimo cedolino utile.

Gli importi dell'E.V.R. sono indicati nelle tabelle di cui alle pagine **6, 7 e 8**, arrotondati per eccesso all'unità di euro. Gli importi di welfare sono arrotondati per eccesso ai 5 euro.

Per gli apprendisti professionalizzanti l'E.V.R. sarà erogato nella misura del 70% dell'importo riferito al livello D per il settore Legno e al livello 6 per il settore Lapidei, arrotondato al centesimo, come indicato nelle tabelle, purché possano far valere un'anzianità di almeno 6 (sei) mesi nel periodo di riferimento per la misurazione del parametro 2. L'E.V.R. non spetta per i rapporti di apprendistato duale.

Nel caso in cui il dipendente in forza nel periodo di maturazione cessi il rapporto antecedentemente alla data di erogazione e venga successivamente assunto nel corso dell'annualità di erogazione presso la medesima azienda, l'E.V.R. verrà erogato a partire dal mese di assunzione in base al livello di inquadramento in essere.

La quantificazione dell'E.V.R. è onnicomprensiva di tutti gli altri istituti retributivi diretti ed indiretti e differiti di origine legale e contrattuale, compreso il TFR. L'E.V.R. non è assorbibile da nessun istituto retributivo di origine contrattuale o individuato ad personam tra il datore di lavoro (superminimi compresi) ed il lavoratore ricorrendo le condizioni del presente accordo ne ha sempre diritto.



c) Opzione Welfare

Ai sensi dell'art.6 del Decreto Interministeriale del 25/03/2016 il lavoratore potrà optare per la destinazione dell'importo totale o in misura ridotta dell'E.V.R. se dovuto, in un'unica soluzione, a prestazioni, servizi, in natura o sotto forma di rimborso spese, aventi finalità di welfare, laddove siano messi a disposizione da parte del datore di lavoro attraverso la compilazione dell'**allegato 4** al presente accordo. In tal caso, la soluzione di welfare dovrà essere messa a disposizione nel mese di settembre dell'anno di erogazione, con annotazione nel cedolino paga del medesimo mese. Il datore di lavoro che mette a disposizione la soluzione welfare compilerà l'allegato 4, unitamente all'allegato 3, prima dell'erogazione dell'EVR. I lavoratori che intendono esercitare l'opzione dovranno restituire la scheda welfare di conversione entro la fine del mese di luglio.

Rientra nelle prestazioni di welfare, indicate nell'allegato 4, l'opzione riconosciuta al lavoratore, nel caso di iscrizione ad un fondo di previdenza complementare con conferimento del TFR, di destinare l'importo spettante al fondo di previdenza complementare, senza oneri aggiuntivi per l'impresa stessa e pertanto gli importi di welfare previsti nel presente articolo devono intendersi comprensivi del contributo di solidarietà datoriale previsto verso l'INPS. In tal caso l'erogazione si configura come contribuzione aggiuntiva a carico del datore di lavoro e sarà data indicazione del conferimento nel cedolino paga del mese di luglio di ciascun anno.

Nel caso in cui il lavoratore eserciti l'opzione welfare, i valori dell'E.V.R. spettanti al singolo lavoratore saranno incrementati del 5% come da importi indicati nelle tabelle a pagina 6, 7 e 8, arrotondati per eccesso ai 5 euro.

d) Applicazione regime fiscale agevolato E.V.R.

L'E.V.R. di cui al presente accordo, qualora risultino rispettati i criteri previsti dalla normativa fiscale vigente in materia di tassazione dei premi di risultato, presenta le caratteristiche per poter essere tassato con l'imposta sostitutiva prevista dalla normativa vigente nel tempo, in quanto trattasi di incrementi di risultato, di ammontare variabile, raggiunti e verificati a livello aziendale, la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, anche con riferimento ad uno solo dei due parametri, sulla base dei criteri definiti dalla legge 208/2015 come modificata dalle legge 232/2016 e s.m.i. .

Le imprese di nuova costituzione, esclusi i casi di trasformazione/trasferimento d'azienda che prevedono la continuazione del rapporto di lavoro, che non siano in grado di effettuare la verifica aziendale comparando i parametri rispetto all'annualità precedente, erogheranno l'E.V.R. nella misura del 100% senza poter applicare la tassazione agevolata.

e) Deposito telematico

Il presente accordo sarà depositato a cura di CNA Veneto secondo l'apposita procedura prevista per l'applicazione degli accordi sui premi di risultato

Qualora ricorrano i presupposti per l'applicazione del regime fiscale agevolato la singola ditta effettuerà nei termini di legge la dichiarazione telematica di conformità dell'applicazione del contratto ai sensi dell'art. 5 del DI 25/3/2016 e s.m.i.

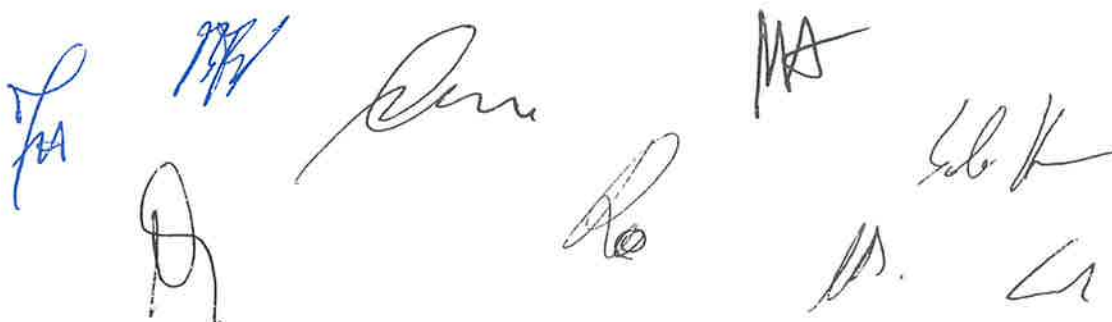


TABELLE EVR E WELFARE ANNI 2025-2026 E 2027
SETTORE LEGNO ARTIGIANATO E PMI

Livello al 1/6 dell'anno di erogazione	Raggiungimento entrambi i Parametri (incidenza 100%)			Raggiungimento Parametro fatturato (incidenza 80%)			Raggiungimento Parametro forza aziendale (incidenza 20%)		
	Valore annuo EVR	3 rate di pari importo dipendenti in forza 1/7; 1/9; 1/11	Conversione in unica soluzione 1/9 welfare con maggiorazione 5%	Valore annuo EVR	3 rate di pari importo dipendenti in forza 1/7; 1/9; 1/11	Conversione in unica soluzione 1/9 welfare con maggiorazione 5%	Valore annuo EVR	3 rate di pari importo dipendenti in forza 1/7; 1/9; 1/11	Conversione in unica soluzione 1/9 welfare con maggiorazione 5%
AS	653,00	218,00	690,00	523,00	175,00	550,00	131,00	44,00	140,00
A	609,00	203,00	640,00	488,00	163,00	515,00	122,00	41,00	130,00
B	556,00	186,00	585,00	445,00	149,00	470,00	112,00	38,00	120,00
CS	532,00	178,00	560,00	426,00	142,00	450,00	107,00	36,00	115,00
CS	508,00	170,00	535,00	407,00	136,00	430,00	102,00	34,00	110,00
D	480,00	160,00	505,00	384,00	128,00	405,00	96,00	32,00	105,00
E	455,00	152,00	480,00	364,00	122,00	385,00	91,00	31,00	100,00
F	427,00	143,00	450,00	342,00	114,00	360,00	86,00	29,00	95,00
APPRENDISTI	336,00	112,00	355,00	269,00	90,00	285,00	68,00	23,00	75,00

Tabella applicabile a lavoratori Full time o con part time pari o superiore al 50% alla data del 1/6 dell'anno di erogazione, in forza per più di 6 mesi nell'anno preso a riferimento per la misurazione della forza aziendale (parametro 2). Il livello per la quantificazione dell'importo spettante è quello in essere al 1/6 dell'anno di erogazione. Importi arrotondati all'unità di euro per eccesso. Importi di welfare arrotondati ai 5 euro per eccesso. Gli apprendisti sono solo quelli professionalizzanti in forza almeno 6 mesi. l'importo dell'EVR, per gli apprendisti, è quantificato nella misura del 70% del livello D. Non rilevano cambi di livello, orario o qualificazione apprendistato intervenuti successivamente alla data del 1/6 dell'anno di erogazione. L'importo spettante è erogato in 3 rate di pari importo al dipendente che risulta in forza al momento dell'erogazione della singola rata (1/7 – 1/9 e 1/11).

TABELLA CON RIDUZIONE 50% IN BASE ORARIO OPPURE ALL'ANZIANITA'

Livello al 1/6 dell'anno di erogazione	Raggiungimento entrambi i Parametri (incidenza 100%)			Raggiungimento Parametro fatturato (incidenza 80%)			Raggiungimento Parametro forza aziendale (incidenza 20%)		
	Valore annuo EVR	3 rate di pari importo dipendenti in forza 1/7; 1/9; 1/11	Conversione in unica soluzione 1/9 welfare con maggiorazione 5%	Valore annuo EVR	3 rate di pari importo dipendenti in forza 1/7; 1/9; 1/11	Conversione in unica soluzione 1/9 welfare con maggiorazione 5%	Valore annuo EVR	3 rate di pari importo dipendenti in forza 1/7; 1/9; 1/11	Conversione in unica soluzione 1/9 welfare con maggiorazione 5%
AS	327,00	109,00	345,00	262,00	88,00	280,00	66,00	22,00	70,00
A	305,00	102,00	325,00	244,00	82,00	260,00	61,00	21,00	65,00
B	278,00	93,00	295,00	223,00	75,00	235,00	56,00	19,00	60,00
CS	266,00	89,00	280,00	213,00	71,00	225,00	54,00	18,00	60,00
CS	254,00	85,00	270,00	204,00	68,00	215,00	51,00	17,00	55,00
D	240,00	80,00	255,00	192,00	64,00	205,00	48,00	16,00	55,00
E	228,00	76,00	240,00	183,00	61,00	195,00	46,00	16,00	50,00
F	214,00	72,00	225,00	172,00	58,00	185,00	43,00	15,00	50,00
APPRENDISTI	168,00	56,00	180,00	135,00	45,00	145,00	34,00	12,00	40,00

Tabella applicabile a lavoratori con part time inferiore al 50% alla data del 1/6 dell'anno di erogazione, in forza per più di 6 mesi nell'anno di riferimento, oppure ai Full time che risultano in forza per non più di 6 mesi (anche non continuativi) nell'anno preso a riferimento per la misurazione della forza aziendale (parametro 2). Il livello per la quantificazione dell'importo spettante è quello in essere al 1/6 dell'anno di erogazione. Importi arrotondati all'unità di euro per eccesso. Importi di welfare arrotondati ai 5 euro per eccesso. Gli apprendisti sono solo quelli professionalizzanti. l'importo dell'EVR, per gli apprendisti in forza almeno 6 mesi, è quantificato nella misura del 70% del livello D. Non rilevano cambi di livello, orario o qualificazione apprendistato intervenuti successivamente alla data del 1/6 dell'anno di erogazione. L'importo spettante è erogato in 3 rate di pari importo al dipendente che risulta in forza al momento dell'erogazione della singola rata (1/7 – 1/9 e 1/11).

TABELLA CON RIDUZIONE 50% IN BASE ORARIO E ANCHE ALL'ANZIANITA'

Livello al 1/6 dell'anno di erogazione	Raggiungimento entrambi i Parametri (incidenza 100%)			Raggiungimento Parametro fatturato (incidenza 80%)			Raggiungimento Parametro forza aziendale (incidenza 20%)		
	Valore annuo EVR	3 rate di pari importo dipendenti in forza 1/7; 1/9; 1/11	Conversione in unica soluzione 1/9 welfare con maggiorazione 5%	Valore annuo EVR	3 rate di pari importo dipendenti in forza 1/7; 1/9; 1/11	Conversione in unica soluzione 1/9 welfare con maggiorazione 5%	Valore annuo EVR	3 rate di pari importo dipendenti in forza 1/7; 1/9; 1/11	Conversione in unica soluzione 1/9 welfare con maggiorazione 5%
AS	164,00	55,00	175,00	132,00	44,00	140,00	33,00	11,00	35,00
A	153,00	51,00	165,00	123,00	41,00	130,00	31,00	11,00	35,00
B	139,00	47,00	150,00	112,00	38,00	120,00	28,00	10,00	30,00
CS	133,00	45,00	140,00	107,00	36,00	115,00	27,00	9,00	30,00
CS	127,00	43,00	135,00	102,00	34,00	110,00	26,00	9,00	30,00
D	120,00	40,00	130,00	96,00	32,00	105,00	24,00	8,00	30,00
E	114,00	38,00	120,00	92,00	31,00	100,00	23,00	8,00	25,00
F	107,00	36,00	115,00	86,00	29,00	95,00	22,00	8,00	25,00
APPRENDISTI									

Tabella applicabile a lavoratori con part time inferiore al 50% alla data del 1/6 che risultano in forza per non più di 6 mesi (anche non continuativi) nell'anno preso a riferimento per la misurazione della forza aziendale (parametro 2). Il livello per la quantificazione dell'importo spettante è quello in essere al 1/6 dell'anno di erogazione. Importi arrotondati all'unità di euro per eccesso. Importi di welfare arrotondati ai 5 euro per eccesso. Non rilevano cambi di livello, orario o qualificazione apprendistato intervenuti successivamente alla data del 1/6 dell'anno di erogazione. L'importo spettante è erogato in 3 rate di pari importo al dipendente che risulta in forza al momento dell'erogazione della singola rata (1/7 - 1/9 e 1/11).

SETTORE LAPIDEI ARTIGIANATO E PMI

Livello al 1/6 dell'anno di erogazione	Raggiungimento entrambi i Parametri (incidenza 100%)			Raggiungimento Parametro fatturato (incidenza 80%)			Raggiungimento Parametro forza aziendale (incidenza 20%)		
	Valore annuo EVR	3 rate di pari importo dipendenti in forza 1/7; 1/9; 1/11	Conversione in unica soluzione 1/9 welfare con maggiorazione 5%	Valore annuo EVR	3 rate di pari importo dipendenti in forza 1/7; 1/9; 1/11	Conversione in unica soluzione 1/9 welfare con maggiorazione 5%	Valore annuo EVR	3 rate di pari importo dipendenti in forza 1/7; 1/9; 1/11	Conversione in unica soluzione 1/9 welfare con maggiorazione 5%
1	683,00	228,00	720,00	547,00	183,00	575,00	137,00	46,00	145,00
2	640,00	214,00	675,00	512,00	171,00	540,00	128,00	43,00	135,00
3	558,00	186,00	590,00	447,00	149,00	470,00	112,00	38,00	120,00
4	523,00	175,00	550,00	419,00	140,00	440,00	105,00	35,00	115,00
5	503,00	168,00	530,00	403,00	135,00	425,00	101,00	34,00	110,00
6	480,00	160,00	505,00	384,00	128,00	405,00	96,00	32,00	105,00
7	446,00	149,00	470,00	357,00	119,00	375,00	90,00	30,00	95,00
APPRENDISTI	336,00	112,00	355,00	269,00	90,00	285,00	68,00	23,00	75,00

Tabella applicabile a lavoratori Full time o con part time pari o superiore al 50% alla data del 1/6 dell'anno di erogazione in forza per più di 6 mesi nell'anno preso a riferimento per la misurazione della forza aziendale (parametro 2). Il livello per la quantificazione dell'importo spettante è quello in essere al 1/6 dell'anno di erogazione. Importi arrotondati all'unità di euro per eccesso. Importi di welfare arrotondati ai 5 euro per eccesso. Gli apprendisti sono solo quelli professionalizzanti in forza almeno 6 mesi. l'importo dell'EVR, per gli apprendisti, è quantificato nella misura del 70% del livello 6. Non rilevano cambi di livello, orario o qualificazione apprendistato intervenuti successivamente alla data del 1/6 dell'anno di erogazione. L'importo spettante è erogato in 3 rate di pari importo al dipendente che risulta in forza al momento dell'erogazione della singola rata (1/7 - 1/9 e 1/11).

[Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.]

TABELLA CON RIDUZIONE 50% IN BASE ORARIO OPPURE ALL'ANZIANITA'

Livello al 1/6 dell'anno di erogazione	Raggiungimento entrambi i Parametri (incidenza 100%)			Raggiungimento Parametro fatturato (incidenza 80%)			Raggiungimento Parametro forza aziendale (incidenza 20%)		
	Valore annuo EVR	3 rate di pari importo dipendenti in forza 1/7; 1/9; 1/11	Conversione in unica soluzione 1/9 welfare con maggiorazione 5%	Valore annuo EVR	3 rate di pari importo dipendenti in forza 1/7; 1/9; 1/11	Conversione in unica soluzione 1/9 welfare con maggiorazione 5%	Valore annuo EVR	3 rate di pari importo dipendenti in forza 1/7; 1/9; 1/11	Conversione in unica soluzione 1/9 welfare con maggiorazione 5%
1	342,00	114,00	360,00	274,00	92,00	290,00	69,00	23,00	75,00
2	320,00	107,00	340,00	256,00	86,00	270,00	64,00	22,00	70,00
3	279,00	93,00	295,00	224,00	75,00	240,00	56,00	19,00	60,00
4	262,00	88,00	280,00	210,00	70,00	225,00	53,00	18,00	60,00
5	252,00	84,00	265,00	202,00	68,00	215,00	51,00	17,00	55,00
6	240,00	80,00	255,00	192,00	64,00	205,00	48,00	16,00	55,00
7	223,00	75,00	235,00	179,00	60,00	190,00	45,00	15,00	50,00
APPRENDISTI	168,00	56,00	180,00	135,00	45,00	145,00	34,00	12,00	40,00

Tabella applicabile a lavoratori con part time inferiore al 50% alla data del 1/6 dell'anno di erogazione, in forza per più di 6 mesi nell'anno di riferimento, oppure ai Full time che risultano in forza per non più di 6 mesi (anche non continuativi) nell'anno preso a riferimento per la misurazione della forza aziendale (parametro 2). Il livello per la quantificazione dell'importo spettante è quello in essere al 1/6 dell'anno di erogazione. Importi arrotondati all'unità di euro per eccesso. Importi di welfare arrotondati ai 5 euro per eccesso. Gli apprendisti sono solo quelli professionalizzanti. l'importo dell'EVR, per gli apprendisti in forza almeno 6 mesi, è quantificato nella misura del 70% del livello 6. Non rilevano cambi di livello, orario o qualificazione apprendistato intervenuti successivamente alla data del 1/6 dell'anno di erogazione. L'importo spettante è erogato in 3 rate di pari importo al dipendente che risulta in forza al momento dell'erogazione della singola rata (1/7 – 1/9 e 1/11).

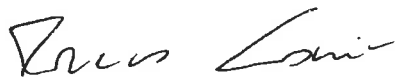
TABELLA CON RIDUZIONE 50% IN BASE ORARIO E ANCHE ALL'ANZIANITA'

Livello al 1/6 dell'anno di erogazione	Raggiungimento entrambi i Parametri (incidenza 100%)			Raggiungimento Parametro fatturato (incidenza 80%)			Raggiungimento Parametro forza aziendale (incidenza 20%)		
	Valore annuo EVR	3 rate di pari importo dipendenti in forza 1/7; 1/9; 1/11	Conversione in unica soluzione 1/9 welfare con maggiorazione 5%	Valore annuo EVR	3 rate di pari importo dipendenti in forza 1/7; 1/9; 1/11	Conversione in unica soluzione 1/9 welfare con maggiorazione 5%	Valore annuo EVR	3 rate di pari importo dipendenti in forza 1/7; 1/9; 1/11	Conversione in unica soluzione 1/9 welfare con maggiorazione 5%
1	171,00	57,00	180,00	137,00	46,00	145,00	35,00	12,00	40,00
2	160,00	54,00	170,00	128,00	43,00	135,00	32,00	11,00	35,00
3	140,00	47,00	150,00	112,00	38,00	120,00	28,00	10,00	30,00
4	131,00	44,00	140,00	105,00	35,00	115,00	27,00	9,00	30,00
5	126,00	42,00	135,00	101,00	34,00	110,00	26,00	9,00	30,00
6	120,00	40,00	130,00	96,00	32,00	105,00	24,00	8,00	30,00
7	112,00	38,00	120,00	90,00	30,00	95,00	23,00	8,00	25,00
APPRENDISTI									

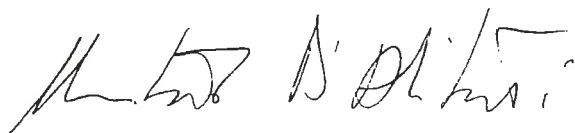
Tabella applicabile a lavoratori con part time inferiore al 50% alla data del 1/6 che risultano in forza per non più di 6 mesi (anche non continuativi) nell'anno preso a riferimento per la misurazione della forza aziendale (parametro 2). Il livello per la quantificazione dell'importo spettante è quello in essere al 1/6 dell'anno di erogazione. Importi arrotondati all'unità di euro per eccesso. Importi di welfare arrotondati ai 5 euro per eccesso. Non rilevano cambi di livello, orario o qualificazione apprendistato intervenuti successivamente alla data del 1/6 dell'anno di erogazione. L'importo spettante è erogato in 3 rate di pari importo al dipendente che risulta in forza al momento dell'erogazione della singola rata (1/7 – 1/9 e 1/11).

Letto, confermato, sottoscritto.

CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO


Marco Minerva
CNA VENETO
Roberto Vignani
Bruno Lami

CASARTIGIANI VENETO


Roberto D'Alagni

FEDERAL UIL VENETO



FILCA-CISL VENETO



FILLEA-CGIL VENETO



Allegati del presente Accordo Regionale Veneto per l'erogazione dell'E.V.R. di cui al CCRL Veneto di settore:

- Allegato 1 comunicazione datoriale verifica effettuata degli indicatori per erogazione/non erogazione/erogazione ridotta a Commissione provinciale Premi e Welfare
- Allegato 2 comunicazione Commissione provinciale Premi e Welfare esito a datore di lavoro
- Allegato 3 comunicazione datoriale a dipendenti erogazione ridotta o mancata erogazione EVR
- Allegato 4 informativa datoriale su opzione destinazione E.V.R. in soluzione welfare